



**DELIBERA N. 35/26/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RTI”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ ART. 43,
COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 208/21 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ART. 13, COMMA 3, D.M. 581/93
(CONTESTAZIONE N. 1/2026 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI CALABRIA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 maggio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*".

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, recante "*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*";

VISTA la deliberazione 402/03/CONS, recante "*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*" che delega al Co.Re.Com. Calabria l'esercizio della funzione di "*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023 tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com "*l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stato rilevato che sul servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato "RTI" sono state trasmesse, dal giorno 6 al giorno 12 ottobre 2025, nel corso della messa in onda del "programma di costume e società denominato *Beker on tour*" comunicazioni commerciali audiovisive in violazione degli artt. 43, comma 1, lett. a), 48, comma 3, lett. b) e c), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 13, comma 3, D.M. del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581/93 e con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria ha accertato e contestato, in data 20 gennaio 2026, e notificato in pari data alla società Radio Tele International S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale RTI la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato nella tabella contenuta nell'atto di contestazione stesso.

Giorno	Fascia oraria della puntata (dalle – alle)	Prodotto	Orario finestra pubblicitaria (dalle – alle)	Indicazione Product Placement sullo schermo
06/10/2025	12:59:49 13:25:38 (puntata replicata alle ore 20:09:42)	Birra "SS46"	13:22:18 13:25:13	Sì (13:22:40–13:22:44)
06/10/2025	13:29:29 13:54:34	Birra "12° Czech Keller"	13:22:18 13:54:10	Sì (13:50:30–13:50:34)
07/10/2025	12:57:55 13:23:00 (puntata replicata alle ore 20:06:09)	Birra "Brusca"	13:18:04 13:22:55	Sì (13:18:39–13:18:44)
07/10/2025	13:26:50 13:53:25	Birra "Arvest"	13:49:14 13:53:00	Sì (13:50:46–



				13:50:50)
08/10/2025	13:00:03 13:25:45 (puntata replicata giorno 12/10/2025 alle ore 20:03:12)	Birra "200% Italiana"	13:18:04 13:25:20	Sì (13:20:59– 13:21:01)
08/10/2025	13:29:36 13:55:32	Birra "IGAti IGAsen"	13:49:17 13:55:08	Sì (13:49:39– 13:49:43)
09/10/2025	13:31:41 13:55:29	Vino "Puntini Aquileia"	13:50:22 13:53:16	Sì (13:55:16– 13:55:22)
09/10/2025	20:04:20 20:30:03	Birra "200% Italiana"	20:24:54 20:29:35	Sì (20:25:16– 20:25:19)
10/10/2025	13:00:13 13:26:17 (puntata replicata alle ore 20:05:08)	Birra "Sidro"	13:20:35 13:25:53	Sì 13:21:14 13:21:18
11/10/2025	13:08:58 13:26:14	Birra BRAUch	13:22:05 13:25:49	Sì 13:22:24 13:22:27
11/10/2025	13:30:04 13:56:05 (puntata replicata alle 20:02:54)	Birra Ex 03	13:52:04 13:55:40	Sì 13:52:18 13:52:22
12/10/2025	12:58:22 13:23:46	Birra "Scubi"	13:19:58 13:23:24	Sì (13:20:11– 13:20:20)
12/10/2025	13:27:37 13:23:46	Vino "Torriani Merlot"	13:49:07 13:23:46	Sì (13:49:19– 13:49:28)

In particolare, il succitato Organismo regionale ha contestato quanto segue.

“... Tali comunicazioni si svolgono frequentemente sotto forma di intervista a Simone Dal Cortino, fondatore e birraio del birrificio “Birrone”, nel corso della quale vengono presentate e descritte diverse varietà di birra, tra cui la “SS46”, la “12° Czech Keller”, la “Brusca”, la “ARVEST”, la “200% italiana”, la “IGAti IGAsen” e la “SCUBI”. Durante queste interviste sono presenti numerose inquadrature delle bottiglie e i partecipanti, ossia il conduttore e il fondatore/birraio, consumano i prodotti nel corso della conversazione. In un solo caso, la comunicazione commerciale ha riguardato la presentazione e l’assaggio del vino Merlot “Torriani”. Si evidenzia come, nonostante l’emittente classifichi tali segmenti come product placement, questa tipologia di comunicazione commerciale non sembrerebbe riconducibile a tale categoria. Ciò in quanto il contesto scenico risulta chiaramente distinto e separato dal resto del programma, configurandosi come un momento autonomo e riconoscibile, ad eccezione della puntata del 12/10/2025 delle ore 13:27:37, relativa al prodotto “Vino Torriani”, nella quale non vi è separazione. Per le restanti trasmissioni, la comunicazione si presenta piuttosto come una vera e propria telepromozione inserita all’interno del programma. Tale qualificazione come telepromozione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che la presentazione dei prodotti non assume un carattere accessorio o neutro, bensì è realizzata all’interno di uno spazio appositamente strutturato, che interrompe il flusso narrativo e redazionale della trasmissione. I prodotti, siano essi le diverse birre del birrificio “Birrone” o il vino Merlot “Torriani”, vengono messi in evidenza con un rilievo indebito e illustrati attraverso un linguaggio esplicitamente promozionale, risultando pertanto incoerenti con il normale contesto editoriale del programma.

Da quanto sopra e dalla visione dei file relativi si desume la presunta violazione della normativa in materia di comunicazioni commerciali, attuata sia con riferimento al product placement sia attraverso il mancato rispetto della disciplina in materia di telepromozioni.

Quanto all’asserito ricorso al product placement, secondo la dicitura in sovraimpressione, se ne deve comunque rilevare il contrasto con la rispettiva normativa di cui all’art. 48, comma 3, lett. b) e c), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Infatti, se è vero che la dicitura in sovraimpressione avverte della presenza di prodotti, è altrettanto vero che agli stessi viene dato un indebito rilievo e ne viene incoraggiato l’acquisto tramite l’enfasi sulle qualità del prodotto.

La comunicazione commerciale, per le modalità in cui è svolta, si presenta come una telepromozione, essendo contraddistinta dai caratteri tipici di questa, come il cambio di contesto scenico all’interno del programma, con interruzione del flusso narrativo e redazionale della trasmissione. Manca, tuttavia, l’avvertenza della natura di comunicazione commerciale, che si sarebbe dovuta realizzare attraverso la sovraimpressione della dicitura “messaggio promozionale”, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 13, c. 3 del Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581, e comunque la dicitura “pubblicità”, secondo l’allegato a) alla delibera 538/01/CSP, pena l’integrazione di una fattispecie di pubblicità occulta”.

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi datati 16 febbraio 2026, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo *“che non si è trattato di una televendita e che nell'ambito di una trasmissione si sono visti alcuni prodotti per qualche secondo ed è stata inserita, dal realizzatore del programma, la scritta “programma con inserimento di prodotti a fini commerciali” [...] e, infine che “ il nostro operato è stato effettuato nella massima buona fede ritenendo assolti gli obblighi di avviso agli utenti [...]”*.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale RTI sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 13, comma 3, D.M. 581/93, per aver trasmesso telepromozioni non riconoscibili come tali.

Come noto, la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate a incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett. vv)*, d.lgs. 208/21 e dell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, delibera n. 538/01/CSP.

Dalla documentazione versata in atti si ritiene che le comunicazioni commerciali audiovisive in esame debbano essere qualificate come telepromozione, in quanto dirette a stimolare la promozione - c.d. invito a proporre - di uno specifico prodotto mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi e ad inquadrature insistenti e reiterate di quello specifico bene e/o marchio.

In altri termini, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere determinati beni, se ne è stimolato l'acquisto mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi beni.

Sussiste, pertanto, sia il quadro indiziario plurimo, sia la congruenza e la non equivocità del medesimo, quale prova dell'avvenuta messa in onda di una vera e propria telepromozione.

Acclarata, pertanto, la natura di telepromozione delle comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse, è indubbio che anche la telepromozione debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione dal contenuto editoriale.

Nella vicenda in esame, riguardo alla valutazione in ordine alla riconoscibilità e distinzione della telepromozione è indubbio che nel corso della trasmissione delle stesse non sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo per tutta la durata dello loro trasmissione il mezzo di evidente percezione - la scritta *“messaggio promozionale”*

- necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra il messaggio promozionale in esame e il contenuto editoriale e, quindi, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 recante *“Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”* .

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa - *“l'operato della nostra emittente è stato effettuato nella piena buona fede”* -, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

Il riferimento alla buona fede fatta valere dalla parte nella tenuta della propria condotta, non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287, Cass. 6 novembre 2019, n. 9289 e Consiglio di Stato sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6063).

In conclusione, la violazione delle disposizioni normative sopra citate non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.M. 581/93, *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”*:

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Radio Tele International S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale RTI nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 13, comma 3, D.M. 581/93;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione di non numerosi episodi di violazione della succitata disposizione normativa nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

In particolare, l'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura commerciale di dette comunicazioni rafforza la “pericolosità” del messaggio promozionale, in quanto attenuano le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale della comunicazione stessa con conseguenti possibili indebiti vantaggi a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Calabria non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

Radio Tele International S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 326.913 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 10.846,50 corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Radio Tele International S.r.l., codice fiscale 00756460796, con sede legale in Crotone (KR), via M. Nicoletta snc - Centro Commerciale Il Granaio, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale RTI di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 13, comma 3, D.M. 581/93 nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la

somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 35/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 35/26/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella